

N. R.G. 377/2025



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLOGNA**

SEZIONE QUARTA CIVILE E PROCEDURE CONCORSUALI

Riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti Magistrati:

Dott. Michele Guernelli	- Presidente rel.
Dott. Antonella Rimondini	- Giudice
Dott. Alessandra Mirabelli	- Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella procedura per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata promossa con istanza N. 377/2025 rg. PU da

Nei confronti di

**VALUX IMMOBILIARE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
SEMPLIFICATA** - C.F. 03866571205;

Con ricorso depositato in data 20.11.2025 è stata proposta da

richiesta di apertura di procedura di liquidazione controllata *ex* artt. 268 e ss. di cui al d.lgs. 14/2019 e ss. modifiche (CCII) nei confronti di VALUX IMMOBILIARE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA

Sussiste *ex* art. 27 CCII la competenza del Tribunale di Bologna, avendo il debitore la sede, corrispondente al centro principale dei propri interessi, in Bologna (cfr. art. 27, III comma, lett. b).

In via generale, si devono ritenere applicabili al procedimento per l'apertura della liquidazione controllata gli artt. 65 e 66 CCII (Sezione I – Disposizioni di carattere generale alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento). L'art. 270, V comma, CCII



consente inoltre, per i casi non regolati dal capo IX, di applicare – purché compatibili – le disposizioni sul procedimento unitario di cui al Titolo III (Strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza – artt. 26 e ss. CCII).

Le considerazioni espresse riguardo la applicabilità delle norme in materia di procedimento unitario, inducono a ritenere necessario verificare se – nel caso di domanda di apertura della liquidazione controllata proposta dal creditore – il debitore non sia assoggettabile a liquidazione giudiziale e rientri debba farsi applicazione delle previsioni dell'art. 39, I comma, CCII che descrive la documentazione che il debitore deve depositare unitamente alla domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza o a una procedura di insolvenza.

Alla debitrice è stata assegnata PEC dall'Ufficio del Registro delle Imprese, a seguito di revoca del precedente domicilio digitale, cui è stata inviata notifica inerente la presentazione del ricorso e l'udienza tenutasi il 13.1.2026 con la sola presenza del difensore dei ricorrenti.

La debitrice non è assoggettabile a liquidazione giudiziale (non raggiungendo le soglie di cui all'art. 2, comma 1, lett. d), C.C.I.I.) avendo depositato l'ultimo bilancio per l'esercizio 2021 in cui veniva superata solo la soglia dei ricavi ex art. 2 CCII predetto, mentre nulla risulta per gli esercizi successivi; l'ultima dichiarazione dei redditi 2023 relativa al 2022 non riporta ricavi;

- versa in stato di insolvenza ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b), C.C.I.I.; infatti è debitrice dei ricorrenti in forza di d.i. per euro 6.648,56, definitivo e notificato per compiuta giacenza ex art. 140 c.p.c. al l.r. (stante l'esito negativo presso la sede sociale), con successiva esecuzione negativa; risultano inoltre debiti tributati per oltre euro 122.000, quindi oltre la soglia di euro 50.000 ex art. 268 2° co. CCII ;

- non risulta aver proposto procedure alternative di regolazione della crisi.

La domanda, pertanto, può essere accolta.

La nomina del Liquidatore viene compiuta in dispositivo, nell'ambito dei gestori della crisi ex artt. 269 e 270 CCII

P . Q . M .

Il Tribunale di Bologna,
visti ed applicati gli artt. 40 e ss. e 268 e ss. CCII

dichiara

l'apertura della Liquidazione controllata del patrimonio di **VALUX IMMOBILIARE**
SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA **SEMPLIFICATA, C.F.**
03866571205, on sede in Bologna, Piazza Roosevelt 4,



nomina

Giudice Delegato il dott. Michele Guernelli

nomina

Liquidatore l'avv. SABRINA DE MARTIN, dando atto che entro due giorni dovrà accettare la nomina mediante dichiarazione da depositare in Cancelleria con le previsioni di cui all'art. 270, III comma, CCII;

ordina

al debitore di depositare, entro sette giorni, l'elenco dei creditori, i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie;

ordina

la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

assegna

ai creditori ed ai terzi che vantino diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine non superiore a 90 giorni dalla ricezione della notifica della sentenza entro il quale – a pena di inammissibilità – devono trasmettere al Liquidatore a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, rivendicazione o insinuazione al passivo, da predisporre ai sensi dell'art. 201 CCI;

dispone che il Liquidatore

- notifichi la sentenza al debitore, ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione ex art. 270, IV comma, CCI, indicando un indirizzo PEC al quale inoltrare le domande;
- esegua l'inserimento della sentenza sul sito web del Tribunale di Bologna: www.tribunale.bologna.giustizia.it, nel rispetto della normativa della GDPR Privacy ex art. 270, II comma, lett. f), CCI, e quindi, in relazione alle finalità della pubblicità in rapporto alla disciplina sulla tutela dei dati personali, con oscuramento di tutti i dati del ricorrente diversi da: nome, cognome e codice fiscale; a tal fine il Gestore della crisi entro 5 giorni provvederà al deposito nel fascicolo di apposita versione oscurata della sentenza;
- aggiorni entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza l'elenco dei creditori ai quali notificare il presente provvedimento;



- depositi entro trenta giorni dall'apertura della liquidazione controllata la relazione sulle condizioni del debitore (unitamente alla documentazione di supporto) ;
entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione controllata completi l'inventario dei beni del debitore e rediga il programma di liquidazione ex art. 272, II comma, CCI, che dovrà essere depositato in cancelleria per l'approvazione del giudice delegato;
scaduti i termini per la presentazione delle domande da parte dei creditori, predisponga un progetto di stato passivo ai sensi dell'art. 273, I comma, CCI e lo comunichi agli interessati.

Il Liquidatore è tenuto a valutare criticamente quantificazione e qualificazione (anche in punto alla prededucibilità) dei crediti alla luce dei parametri in vigore e del tenore restrittivo dell'art. 6 CCI.

Lo stato passivo, una volta formato, dovrà essere depositato in cancelleria (unitamente alla prova della notifica ai creditori) e inserito nel sito web del tribunale ex art. 273, III comma, CCI;

- ogni sei mesi dall'apertura della liquidazione, presenti una relazione al giudice delegato riguardo l'attività compiuta e da compiere per eseguire la liquidazione, unitamente al conto della gestione e copia degli estratti conto bancari aggiornati alla data della relazione;
- due mesi prima della scadenza del triennio dall'apertura della liquidazione, trasmetta al debitore ed ai creditori una relazione in cui prende posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCI; esamini e prenda posizione riguardo alle eventuali osservazioni e, in ogni caso, depositi al tribunale una relazione finale (allegando eventuali osservazioni e, in ogni caso, la prova della notifica della relazione ai creditori) entro il mese successivo alla scadenza del triennio;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione, a presentare il rendiconto ex art. 275, III comma CCI ed a domandare la liquidazione del compenso;
- chiedi, una volta compiuto il riparto finale tra i creditori, la chiusura della procedura ex art. 276 CCI;



a u t o r i z z a

il Liquidatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:

- 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
- 3) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con il debitore, anche se estinti;

o r d i n a

la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione e che gli stessi siano messi immediatamente nella disponibilità del Liquidatore;

o r d i n a

la trascrizione della presente sentenza nei registri immobiliari a cura del Liquidatore.

Si comunichi all'OCC/liquidatore.

Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Sezione Fallimentare del Tribunale in data 13/01/2026

Il Presidente rel. est.

Dott. Michele Guernelli

